

Allegato B al Repertorio 5861 Raccolta 4596

**REGOLAMENTO
DEL RAMO DI TERZO SETTORE**

Denominato

"CONVENTO DI S. ANTONIO – Comunità di Accoglienza"

Preambolo

Il CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI con sede a Cles, in via A. Diaz, 3, Codice fiscale 83002750228 e P.IVA 00886520220 è ente ecclesiastico afferente all'Ordine dei Frati minori (in particolare Provincia S. Antonio dei Frati minori) ed è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento al n. 161 in data 21 agosto 1987 (di seguito Ente Ecclesiastico Civilmente riconosciuto o solo EECR o Ente).

Il presente Regolamento è adottato in conformità alla normativa canonica e civile applicabile e viene depositato dal rappresentante legale pro tempore del CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI, fr. Pio Fontanari, nato a Pergine Valsugana (TN) il 20/07/1949 e residente a Trento (TN) in via Belvedere San Francesco, 1 – Codice fiscale FNTPIO49L20G452I, autorizzato dal Ministro Provinciale e dal suo Definitorio come risulta da Provvedimento di data 6 aprile 2022 Prot. 137/2022.

Richiami normativi

Il "CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI" in Cles è un Istituto religioso clericale di vita consacrata di diritto Pontificio (§ 586, 589 593, 596 Codex Iuris Canonici - CIC), non avente natura associativa, Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto (EECR);

Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) consente che gli EECR possano partecipare alle attività di interesse generale del Terzo settore "nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dal diritto canonico" e quindi operano nell'ordinamento civile con le proprie caratteristiche di persona giuridica canonica (art. 4,3°co. D.Lgs. 117/17 e art. 1, 3° co. D.Lgs.112/17);

per tale motivo, come previsto e nel rispetto delle Norme Concordatarie tra Stato e Chiesa Cattolica (di rango costituzionale: tra cui, tra gli altri, l'Accordo di revisione dei Patti Lateranensi del 18 febbraio 1984, il Protocollo attuativo del 15/11/1984, attuato con legge 222/1985; e dell'Intesa della Commissione paritetica Santa Sede – Stato Italiano entrata in vigore il 30/4/1997; in particolare si richiama l'art. 18 della L.222/1985), non possono ritenersi ad essi applicabili le norme civilistiche italiane in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private, materie che rimangono quindi assoggettate al diritto canonico, universale (Codice di diritto Canonico – CIC); e, per la natura dell'Ente, diritto canonico proprio.

Al riguardo, quindi, si fa riferimento, tra gli altri:

- quanto al CIC, ai canoni da 573 a 709; in particolare 586-589; 593; 596; 622 e 638; è altresì rilevante la disciplina canonica per i poteri amministrativi, anche per gli atti di straordinaria amministrazione e di alienazione, la legale rappresentanza e la funzione di controllo interno ed esterno (tra gli altri cann. 129-144; 1281, 1291-1295; ma anche Istruzione in materia amministrativa della CEI, 2005);
- per il diritto proprio dell'Ordine dei Frati Minori, oltre alla Regola bollata, in relazione alle norme di governo, controllo e di amministrazione dei beni, si fa riferimento alle Costituzioni Generali proprie vigenti (tra gli altri artt. da 168 a 250) ed agli Statuti Generali propri vigenti (tra gli altri art. 132; artt. da 162 a 225;

da 250 a 255;

- è stato altresì riconosciuta l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento di conferire rilievo alle risorse patrimoniali di cui dispone l'ente ecclesiastico, la cui indicazione è richiesta esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (come confermato dall'art. 15, co.2, D.M. 106/2020 che disapplica, per gli EECR, la norma dell'art. 22 CTS, tra cui, in particolare, il co. 5 che impone, agli altri ETS, obblighi di ricostituzione o di altri provvedimenti, in caso di riduzione qualificata del patrimonio; ulteriormente confermato dalla previsione dell'art. 12, 5 co DIS; v. anche Circ. Min. Interni n. 111/1998 e relativa modulistica); Devono quindi ritenersi inapplicabili agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (EECR) che decidano di operare nell'ambito del terzo settore (con Rami ETS o Impresa Sociale) le norme previste dai relativi decreti legislativi che risultino incompatibili con quanto previsto dalla normativa concordataria (di alcune delle quali è espressamente prevista la disapplicazione);

rimane peraltro confermata la possibilità di delegare, nelle forme previste dal diritto canonico e dal diritto civile, poteri ad ulteriori soggetti a cui viene dato potere rappresentativo nell'ordinamento civile;

la "costituzione" di un Ramo ETS da parte dell'Ente non dà vita, in alcun modo, ad un diverso soggetto, nuovo e separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 3, CTS.

Sezione I

Istituzione del ramo

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), delle norme del diritto canonico e del diritto ecclesiastico il CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI (di seguito indicato come "Ente religioso") istituisce un ramo di Terzo Settore denominato CONVENTO DI S. ANTONIO – Comunità di Accoglienza (di seguito indicata anche come "Ramo") per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione del Ramo nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runs"), l'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione sociale.

3. Il Ramo ha sede presso lo stesso Ente (Convento di S. Antonio, sito in Cles, via A. Diaz, 3) ed opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Trento.

4. Il Ramo è dotato del patrimonio costituito dall'insieme dei beni che l'Ente Religioso destina allo svolgimento delle attività di interesse generale compatibili con e conformi al proprio carisma. In quanto insieme di beni, il Ramo è del tutto privo di soggettività giuridica, pur godendo di autonomia patrimoniale. L'ente religioso è, e rimane, l'unico soggetto canonico, civilmente riconosciuto, di riferimento.

5. Il Ramo ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall'articolo 19 del presente Regolamento e dalle norme di legge applicabili.

Art.2 – Scopi e attività svolte

1. Il Ramo viene istituito per separare, in capo all'Ente religioso, la gestione delle attività religiose e le attività socialmente rilevanti volte all'accoglienza delle persone che si trovano in uno stato di vulnerabilità psicologica, morale, culturale od economica che ne pregiudica l'inclusione sociale e la loro crescita personale.

2. Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite attraverso lo svolgimento senza scopo di lucro delle attività di interesse generale di cui sopra, si

sostanziano nell'esercizio in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'art. 5 del CTS lett. a), c), d), i), m), q) s), u), w) come di seguito elencate e specificate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-assistenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore (lett. i);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (lett. m);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni (lett. s);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lett. w).

2. Il ramo potrà altresì svolgere:

- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
- attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.

117/2017.

Sezione II

Norme sul patrimonio destinato al Ramo

Art.3 – Patrimonio destinato

1. Il Ramo si intende totalmente ed economicamente funzionante e gli sono assegnate le attività e passività a valori contabili che risultano dalla situazione patrimoniale allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A", nonché i relativi rapporti contrattuali sottostanti.

2. Il patrimonio destinato del ramo è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto. È assolutamente escluso lo scopo di lucro e pertanto viene vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate all'Ente religioso, a lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.

2. Il patrimonio destinato del ramo, ai fini contabili, è composto da:

a) fondo di dotazione: patrimonio destinato costituito dagli apporti effettuati dall'Ente Religioso per garantire un efficace perseguimento dello scopo istituzionale descritto all'articolo 2 del presente statuto.

b) fondi ulteriormente destinati: patrimonio costituito da risorse assoggettate dagli organi sociali o da terzi ad una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l'utilizzo, in modo temporaneo o permanente;

c) fondi liberi: patrimonio costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti.

Art. 4 – Il Fondo di Dotazione

1. Il Fondo di Dotazione iniziale è costituito da quanto indicato nell'allegato "A", e può essere incrementato successivamente da parte dell'Ente religioso. Le eventuali dotazioni successive da parte dell'Ente religioso dovranno risultare da specifico atto sottoscritto dall'organo che ha istituito il Ramo. Qualora vengano destinati beni immobili e mobili registrati è richiesta la forma dell'atto pubblico e la trascrizione al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.

2. Il Fondo di Dotazione può essere costituito da denaro, beni mobili e immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica.

Art. 5 – I Fondi ulteriormente destinati

1. I fondi ulteriormente destinati rappresentano il patrimonio sottoposto ad un vincolo di destinazione, temporaneo o permanente, che limita la discrezionalità degli amministratori sul suo utilizzo e può essere costituito da denaro, beni mobili e immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica.

2. I vincoli di destinazione a specifici progetti e operazioni possono derivare da volontà scritta di terzi contributori oppure da delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – I Fondi liberi

1. I fondi liberi rappresentano il patrimonio generato dalla gestione del Ramo ed è costituito da tutti i ricavi, le rendite ed i proventi non destinati espressamente al fondo di dotazione o gravati da una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l'utilizzo da parte degli amministratori.

2. I fondi liberi derivano da:

a) apporti effettuati dall'Ente religioso o comunque da terzi non espressamente destinati al fondo di dotazione o sottoposti a vincoli o restrizioni;

b) prestazioni e cessioni a terzi;

c) contributi da enti pubblici e soggetti privati;

- d) proventi da contratti o convenzioni con enti pubblici;
- e) attività di raccolta fondi abituali o occasionali nonché lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- f) ogni altra attività ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Sezione III

Norme sulle scritture contabili e bilancio

Art. 7 – Scritture contabili

1. Le attività del Ramo saranno oggetto di puntuale rilevazione contabile separata rispetto alle ulteriori attività dell'ente religioso, con obbligo di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni realizzate in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente e distintamente nel bilancio d'esercizio le attività di interesse generale e diverse.

Art. 8 – Bilancio (di esercizio e sociale)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio gli uffici del Ramo devono procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato entro il 30 giugno presso il RUNTS.
4. Il bilancio sociale dovrà essere redatto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 14 CTS

Sezione IV

Personale del Ramo

Art. 9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. Il ramo può avvalersi di dipendenti e collaboratori dell'Ente e terzi, nelle forme del lavoro subordinato, parasubordinato, occasionale, autonomo o professionale, nell'osservanza delle disposizioni civilistiche, fiscali, previdenziali e assicurative vigenti.
2. Il ramo può altresì attivare volontari, ovvero persone fisiche che ne condividono le finalità e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Il ramo deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. Il ramo deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. I rapporti con i lavoratori dipendenti sono disciplinati nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dell'art. 16 CTS.

Sezione V

Organi del Ramo

Art.10 – Organi ed uffici del Ramo

1. Sono organi del Ramo:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Sono uffici del Ramo, il Direttore e la Segreteria Amministrativa e sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art.11 – Il Direttore Generale: poteri e durata in carica

1. Il Legale rappresentante pro-tempore dell'Ente Religioso è, di diritto, il Direttore Generale del Ramo e membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Al Direttore Generale spetta la rappresentanza legale del Ramo di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Definitorio Provinciale della Provincia S. Antonio dei Frati minori e può essere revocato dallo stesso in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione.

3. Il Direttore Generale ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento del Ramo, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano il Ramo, previa autorizzazione da parte degli organi competenti dell'Ente Religioso qualora necessaria;
- b) deliberare la modifica del presente Regolamento, previa autorizzazione da parte degli organi competenti dell'Ente Religioso;
- c) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è organo interno ed è nominato dal Definitorio Provinciale della Provincia S. Antonio dei Frati minori e può essere revocato dallo stesso in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Definitore di Zona pro - tempore, che è membro di diritto del Consiglio Direttivo e ne cura la convocazione.

3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore Generale, dal Presidente e da un numero di consiglieri che può variare da 1 (uno) a 7 (sette), secondo quanto stabilito all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

5. I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

2. La convocazione deve pervenire ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di

preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Definitore di zona o, in sua assenza, dal Direttore Generale.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Definitore e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede del Ramo.

Art.14 – Consiglio Direttivo – Competenze e quorum

1. È compito del Consiglio Direttivo:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dagli uffici del Ramo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dagli uffici del Ramo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dagli uffici del Ramo;
- d) approvare i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento del Ramo predisposti dagli uffici del Ramo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, in quanto compatibile, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) elaborare proposte di modifica del presente Regolamento;
- i) decidere in merito alla istituzione di ulteriori uffici del ramo e delle relative funzioni;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata;
- k) proporre eventuali modifiche del presente Regolamento;
- l) deliberare eventuali collaborazioni con le Amministrazioni pubbliche che possono prevedere l'attivazione di forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- m) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Direttore Generale;
- o) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte degli uffici del Ramo, qualora istituiti;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento del Ramo.

2. Nel proprio servizio il CD può avvalersi della consulenza di persone competenti

per gli ambiti e le materie di cui si occupa.

Art.15 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Direttore Generale;
- b) revoca da parte dell'organo competente della Provincia S. Antonio dei Frati minori;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 12 c. 4, del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico l'organo competente della Provincia S. Antonio dei Frati minori provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e verrà sostituito dall'organo competente della Provincia S. Antonio dei Frati minori. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.16 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica, funzionamento e compiti

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dal Consiglio Direttivo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Il Sindaco Unico deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie attività svolte e degli accertamenti effettuati, il Sindaco Unico redige appositi verbali, i quali vanno poi trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni e determinazioni di tale organo, conservati nella sede del Ramo.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso.

5. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Ramo, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Art.17 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, nominato dal Consiglio Direttivo fra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali dei conti. Il Revisore deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie attività svolte e degli accertamenti effettuati, l'organo di revisione redige appositi verbali, i quali vanno poi trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservati nella sede del Ramo.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina.

Sezione VI

Disposizioni finali

Art.18 – Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento è modificabile in qualunque momento per delibera del Direttore Generale previa autorizzazione da parte del Definitorio Provinciale della Provincia S. Antonio dei Frati minori e può essere revocato dallo stesso in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione.

Art.19 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

1. Il Definitorio Provinciale della Provincia S. Antonio dei Frati minori che ha sancito la destinazione e l'istituzione del Ramo, con ogni necessario ulteriore provvedimento previsto dal diritto canonico può decidere lo scioglimento del Ramo.
2. In caso di scioglimento, il Direttore Generale dovrà nominare anche uno o più liquidatori e, qualora e nei limiti in cui sia obbligatorio secondo il diritto civile, devolvere l'incremento di patrimonio realizzato negli esercizi in cui il Ramo è stato iscritto al Runts secondo le norme del CTS.
3. Il patrimonio destinato tornerà nella piena disponibilità dell'Ente Religioso, fatti salvi i diritti già acquisiti dai terzi sui beni stessi.

Art.20- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del diritto canonico, del diritto ecclesiastico, del diritto "Concordatario" come ricordato in preambolo, oltre alle norme del D.Lgs. 117/2017, in quanto compatibili.

F.to Pio Fontanari

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO

Ai sensi del primo comma dell'art. 2506-bis C.C., si indicano di seguito gli elementi patrimoniali da trasferire alla società beneficiaria:

ATTIVITÀ:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Impianti generici

Euro 20.044,03

- F.do Ammortamento

Euro 7.215,84

Valore contabile degli Impianti generici pari ad

Euro 12.828,19

Automezzo: OPEL COMBO-D / TARGA: FG193XM

Euro 18.000,00

- F.do Ammortamento

Euro 18.000,00

Valore contabile degli Automezzi pari ad

Euro 0,00

Mobili e Arredi

Euro 36.598,78

- F.do Ammortamento

Euro 17.566,36

Valore contabile degli Mobili e Arredi pari ad

Euro 19.032,42

Macchine d'ufficio

Euro 2.097,19

- F.do Ammortamento

Euro 592,93

Valore contabile degli Macchine d'ufficio pari ad

Euro 1.504,26

Attrezzatura Varia

Euro 26.325,68

- F.do Ammortamento

Euro 14.734,63

Valore contabile degli Attrezzatura Varia pari ad

Euro 11.591,05

DISPONIBILITÀ LIQUIDE:

Conto Cassa Rurale Val di Non

Euro 101.957,71

Scattolon

Elvira Morandi



PASSIVITÀ:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO

TFR

Euro 3.979,89